

Torino, 10 maggio 2016

# **"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"**

***L'autorizzazione paesaggistica  
(lineamenti generali, struttura e procedimento)***

***Dott.ssa Lucia Persio***



**ordine \_**

**architetti**

pianificatori, paesaggisti  
e conservatori / Torino



**hit  
ett  
ura \_**

**Arc**

Fondazione per l'architettura / Torino

***"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"***  
***L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)***

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

## ISTITUTO CARDINE DEL DIRITTO DEL PAESAGGIO

Attraverso il regime autorizzativo sono assoggettati a previo controllo tutti gli interventi su immobili o aree vincolate - o per le quali sia stata pubblicata o notificata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico - in grado di produrre un'alterazione dello stato dei luoghi o dei beni tale da pregiudicare quei valori, naturali, estetici, storico-culturali, che rappresentano percepibili manifestazioni di identità del paesaggio.

## AUTORIZZAZIONE

Provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. – in funzione preventiva, nell'esercizio di un'attività tecnico-discrezionale – rimuove il limite legale posto dall'ordinamento giuridico all'esercizio di un diritto.

Attraverso l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione competente è chiamata a **valutare la conformità/compatibilità dell'intervento progettato con gli interessi pubblici che ineriscono alla disciplina del paesaggio**, quali individuati dalla legge, dagli atti di pianificazione, da provvedimenti puntuali, ovvero da normative tecniche o di buona pratica.

## L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

### NOZIONE E FINALITA'



# L'EVOLUZIONE NORMATIVA

**1922**

L'autorizzazione paesaggistica viene introdotta dalla L. 778/1922, cd. "**legge Croce**", prima legge generale in materia di paesaggio

**1939**

La cd. "**legge Bottai**", L. 1497/1939, conferma l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica

Entrambe tali normative attribuiscono la funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al ministero della Pubblica Istruzione, sino all'istituzione, nel 1975, del ministero dei Beni culturali

**1977**

Il **D.P.R. 616/1977** delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di paesaggio, ivi compresa quella del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

**1985**

La L. 431/1985, cd. "**legge Galasso**", introduce il potere di annullamento ministeriale sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla regioni, nonché il potere sostitutivo statale nell'ipotesi di inerzia regionale

**1989**

Con l'approvazione della **l.r. 20/1989**, la Regione Piemonte individua una serie di interventi per i quali la funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene subdelegata ai comuni - purché dotati di PRG

**2010**

Entra in vigore il procedimento di autorizzazione paesaggistica "a regime" introdotto dall'**art. 146 del D.lgs. 42/2004**, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che soppianta definitivamente il regime transitorio previsto dall'art. 159, ancora imperniato sul potere del Soprintendente di procedere all'eventuale annullamento successivo dell'autorizzazione paesaggistica, sostituendo ad esso l'espressione di un parere da rendere nel corso dell'*iter* istruttorio di rilascio dell'autorizzazione

Viene emanato il **D.P.R. 139/2010** recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità.

## L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

### LE TAPPE EVOLUTIVE

### L'ITER NORMATIVO DAL 1922 AD OGGI



*"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"*  
*L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

## FORNTE NORMATIVA STATALE

- ✓ **Art. 146 del D.lgs. 42/2004**, che nel corso del suo primo decennio ha subito numerose modifiche legislative (D.lgs. 157/2006; D.lgs. 63/2008; L. 106/2011; L. 98/2013; L. 112/2013; L. 106/2014; L. 164/2014), **che definisce l'intero iter procedimentale di rilascio dell'autorizzazione**

## FONTI NORMATIVE REGIONALI

- ✓ **Art. 3 della l.r. 32/2008**, che definisce gli interventi per i quali il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, con competenza residuale ai comuni per i restanti interventi;
- ✓ **Accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte con la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte in attuazione dell'art. 3 del DPCM 12/12/2005 in data 27/6/2007**, che definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione ordinaria con documentazione semplificata

*Consultabile all'indirizzo:*

[http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/normativa/accordo\\_dpcm121205.pdf](http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/normativa/accordo_dpcm121205.pdf)

## L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

### LE FONTI NORMATIVE



# LE CARATTERISTICHE DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

## NATURA

Atto «**autonomo e presupposto**» rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio

## EFFICACIA

**Cinque anni**, decorrenti dal giorno in cui acquista efficacia l'eventuale titolo edilizio.

Per i lavori iniziati ma non conclusi nel quinquennio, l'efficacia è prorogata all'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo



## LE CARATTERISTICHE DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

NATURA GIURIDICA

EFFICACIA

ordine \_  
architetti



hit ett ura \_  
Arc  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO

Caratterizzato dal meccanismo della “**co-gestione**”, ossia di una azione ripartita tra enti territoriali e locali da un lato ed enti statali dall'altro che concorrono, con funzioni diverse, alla formazione del provvedimento autorizzativo paesaggistico.

Il procedimento è schematizzabile in quattro fasi consecutive:



*Lo schema riassuntivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria è consultabile all'indirizzo:*

[http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/Scheda autorizz pae s\\_ordin\\_16\\_02\\_2015.pdf](http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/Scheda_autorizz_pae_s_ordin_16_02_2015.pdf)

## L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

### LE QUATTRO FASI DEL PROCEDIMENTO



# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA



## L'INIZIATIVA

- ✓ **i soggetti attivi:** *proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo*, ossia tutti coloro che abbiano la disponibilità materiale del bene
- ✓ **l'oggetto:** *tutti gli interventi modificativi* che possano recare pregiudizio ai beni paesaggistici tutelati (con esclusione degli interventi di cui all'art. 149 D.lgs. 42/2004)
- ✓ **gli adempimenti:** presentazione dell'istanza di autorizzazione alla Regione o al Comune competente (ai sensi dell'art. 3 l.r. 32/2008), unitamente alla relazione paesaggistica redatta da un professionista abilitato
- ✓ **la documentazione:** relazione paesaggistica di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 12/12/2005, che si compone di vari elaborati, a seconda del grado di complessità del progetto, tra i quali devono sempre essere presenti:
  - inquadramento planimetrico e estratto di mappa catastale
  - rilievo quotato delle strutture edilizie esistenti
  - piante, sezioni e prospetti quotati delle opere in progetto (edifici e sistemazioni esterne)
  - relazione descrittiva dell'intervento
  - rappresentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area e/o del fabbricato oggetto di intervento e del suo contesto, comprensivo di fotosimulazioni delle opere in progetto, estese ad un adeguato intorno dell'area.

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO:

### L'INIZIATIVA

- SOGGETTI
- OGGETTO
- ADEMPIMENTI
- DOCUMENTAZIONE

**ordine** -  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA



## L'ISTRUTTORIA REGIONALE/COMUNALE

da concludersi entro **40 giorni** dal ricevimento dell'istanza

- ✓ **verifica della documentazione pervenuta**
- ✓ **eventuale richiesta di documentazione integrativa** (in un'unica volta)
- ✓ **eventuale sopralluogo**
- ✓ **predisposizione di una motivata proposta di provvedimento al Soprintendente**, previa verifica della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e nei piani paesaggistici, ove esistenti, e della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato
- ✓ **contestuale invio della proposta** e relativa documentazione al Soprintendente e **della comunicazione di avvio del procedimento** all'interessato

In caso di **competenza comunale**, la fase istruttoria è effettuata dalla competente **COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**, che esprime un **parere obbligatorio** in merito all'intervento progettato

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO:

### L'ISTRUTTORIA REGIONALE/COMUNALE

- **ESAME**
- **PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO**
- **RICHIESTA PARERE SOPRINTENDENTE**



# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA



## L'ISTRUTTORIA DEL SOPRINTENDENTE

Da concludersi entro **45 giorni** dal ricevimento della proposta

- ✓ espressione del **parere vincolante** sulla proposta dell'amministrazione procedente con contestuale invio alla **Commissione di garanzia** di cui all'art. 12 l. 106/2014.
- ✓ in caso di parere negativo: comunicazione agli interessati del **preavviso di diniego** ex art. 10 bis L. 241/1990

Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume **natura obbligatoria non vincolante**

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO:

### L'ISTRUTTORIA DEL SOPRINTENDENTE

- ESAME
- PARERE VINCOLANTE
- EVENTUALE PREAVVISO DI DINIEGO AL RICHIEDENTE

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA



## L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

da rilasciarsi entro **20 giorni** dal ricevimento del parere, ovvero, in assenza di parere, **decorsi 60 giorni** dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente

- ✓ **rilascio dell'autorizzazione**, da parte dell'amministrazione competente, **conforme** al parere del Soprintendente, ove espresso
- ✓ **invio di copia dell'autorizzazione al Soprintendente, nonché a Regione/Comune**

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO:

### L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- **RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**
- **TRASMISSIONE COPIE AI SOGGETTI INTERESSATI**

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: CASI PARTICOLARI

## INTERVENTI SOGGETTI A PARTICOLARI PROCEDIMENTI/PRESCRIZIONI

- ✓ **Art. 147** D.lgs. 42/2004: opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni dello Stato
- ✓ **Art. 152** D.lgs. 42/2004: opere lineari, cave
- ✓ **Art. 153** D.lgs. 42/2004: cartelli pubblicitari
- ✓ **Art. 167** D.lgs. 42/2004: accertamenti di compatibilità paesaggistica



## CASI PARTICOLARI

- OPERE STATALI
- OPERE LINEARI-CAVE
- CARTELLONI PUBBLICITARI
- ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

ordine \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

## FONTI NORMATIVE STATALI

- ✓ Art. 146, c. 9, D.lgs. 42/2004
- ✓ d.P.R. 139/2010, che definisce l'intero *iter* procedimentale di rilascio dell'autorizzazione semplificata individuando, all'Allegato 1, le 39 tipologie di interventi considerati di «lieve entità»



## L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

### LE FONTI NORMATIVE

**ordine** \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

## NATURA

Procedimento caratterizzato da una **duplice semplificazione**:

- ✓ **procedimentale** (termine massimo di conclusione **60 giorni**, contro i **105** del procedimento ordinario)
- ✓ **documentale** (relazione paesaggistica semplificata)



## LE CARATTERISTICHE DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

### SNELLIMENTO:

- PROCEDURALE
- DOCUMENTALE

**ordine** \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

*"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"*  
*L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA



## L'INIZIATIVA

- ✓ **i soggetti attivi:** *proprietari, possessori o detentori* a qualunque titolo, ossia tutti coloro che abbiano la disponibilità materiale del bene
- ✓ **l'oggetto:** gli interventi di *lieve entità* (con esclusione di quelli elencati all'art. 149 D.lgs. 42/2004) individuati nell'Allegato 1 al d.P.R. 139/2010
- ✓ **gli adempimenti:** presentazione dell'istanza di autorizzazione al Comune competente (qualora dotato di commissione locale per il paesaggio) o alla Regione (in assenza di CLP), unitamente alla relazione paesaggistica semplificata redatta da un professionista abilitato
- ✓ **la documentazione:** relazione paesaggistica semplificata di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 12/12/2005, composta da:
  - Scheda tipo di cui all'Allegato 1 del d.P.C.M.12/12/2005
  - elaborati di progetto
  - rappresentazione fotografica a colori dello stato attuale dell'area e /o del fabbricato oggetto di intervento e del suo contesto, estesa ad un adeguato intorno dell'area.

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO:

### L'INIZIATIVA

- SOGGETTI
- OGGETTO
- ADEMPIMENTI
- DOCUMENTAZIONE

**ordine**  
architetti



**hit**  
**Arc**  
Fondazione / Torino

# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA



## L'ISTRUTTORIA COMUNALE/REGIONALE

da concludersi entro **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza

- ✓ **verifica della documentazione pervenuta**
- ✓ **verifica della conformità urbanistico-edilizia**
- ✓ **eventuale richiesta di documentazione integrativa (in un'unica volta)**
- ✓ **eventuale sopralluogo**
- ✓ **predisposizione di una motivata proposta di provvedimento al Soprintendente**, previa verifica della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico e nel piano paesaggistico, ove esistente, e della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato **ovvero adozione del provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento, previo preavviso di diniego** ex art. 10 bis L. 241/1990
- ✓ **contestuale invio della proposta** e relativa documentazione al Soprintendente e **della comunicazione di avvio del procedimento** all'interessato

In caso di **competenza comunale**, la fase istruttoria è effettuata dalla competente **COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**, che esprime un **parere obbligatorio**

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO:

### L'ISTRUTTORIA COMUNALE/REGIONALE

- **ESAME**
- **PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO O CONCLUSIONE ANTICIPATA IN CASO DI DINIEGO**
- **RICHIESTA PARERE SOPRINTENDENTE**



# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA



## L'ISTRUTTORIA DEL SOPRINTENDENTE

da concludersi entro **25 giorni** dal ricevimento della proposta

- ✓ espressione del **parere vincolante** sulla proposta dell'amministrazione procedente con contestuale invio alla **Commissione di garanzia** di cui all'art. 12 l. 106/2014
- ✓ in caso di parere negativo: **adozione del provvedimento di rigetto** previa comunicazione agli interessati del **preavviso di diniego** ex art. 10 bis L. 241/1990

Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati e dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume **natura obbligatoria non vincolante**

LE FASI DEL  
PROCEDIMENTO  
SEMPLIFICATO:

### L'ISTRUTTORIA DEL SOPRINTENDENTE

- ESAME
- PARERE VINCOLANTE
- EVENTUALE PREAVVISO DI DINIEGO AL RICHIEDENTE



# L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA



## L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

da rilasciarsi entro **5 giorni** dal ricevimento del parere del Soprintendente, ovvero, in assenza di parere, **decorsi 60 giorni** dalla ricezione della domanda

- ✓ **rilascio dell'autorizzazione**, da parte dell'amministrazione competente, **conforme al parere del Soprintendente**, ove espresso
  - ✓ **invio di copia dell'autorizzazione al Soprintendente**, nonché a **Regione/Comune**
- ! In caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell'amministrazione procedente, il provvedimento di diniego è adottato dal Soprintendente stesso.**

## LE FASI DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO:

### L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- **RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**
- **TRASMISSIONE COPIE AI SOGGETTI INTERESSATI**

# CONFERENZA DI SERVIZI

La conferenza di servizi è **uno strumento di semplificazione amministrativa** volto a **facilitare l'acquisizione**, da parte della P.A., di **autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta** comunque denominati, mediante la convocazione di apposite riunioni in cui partecipano le amministrazioni competenti anche finalizzate all'adozione di un provvedimento amministrativo. Essa rappresenta al contempo:

- ✓ **un modulo procedimentale di semplificazione**
- ✓ **uno strumento di coordinamento**, diretto a soppesare ed aggregare la pluralità degli interessi coinvolti in un determinato procedimento al fine di individuare l'interesse pubblico prevalente.

La sua funzione è quella di **coordinare l'attività delle amministrazioni** portatrici di distinti **interessi pubblici, in vista di un risultato finale unitario.**



## CONFERENZA DI SERVIZI

NOZIONE

FINALITA'

ordine \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

*"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"*  
*L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# LA DISCIPLINA VIGENTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI


Istituto introdotto nel nostro ordinamento negli anni '60 per interventi settoriali, è stato generalizzato e sistematizzato dalla Legge 241/1990, oggetto negli anni di numerose e profonde modifiche, tra le quali quelle operate dal d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.

## Fonte Normativa Statale

- ✓ Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. (articoli da 14 a 14 quater)

## Fonte Normativa Regionale

- ✓ L.r. 14/2014 e s.m.i. (articoli da 34 a 36)



## CONFERENZA DI SERVIZI

### LE FONTI NORMATIVE



**ordine**  
architetti



**hit**  
**Arc**  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il 20/01/2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il d.lgs. attuativo della delega contenuta nell'art. 2 della l. 124/2015 (cd. «Legge Madia») contenente la nuova disciplina della conferenza dei servizi, la cui definitiva approvazione è prevista entro giugno 2016.

## Principali obiettivi della riforma:

- ✓ **Ridurre tempi e casi** in cui la **conferenza dei servizi è obbligatoria** (esclusa ove sia richiesto un solo atto di assenso, nel qual caso soccorrerà l'art. 17 bis l. 241/1990);
- ✓ **Introdurre l'obbligo** di svolgimento della **cds decisoria in modalità asincrona**, per via telematica, con fissazione di un termine perentorio alle P.A. coinvolte per rendere le rispettive determinazioni, **con previsione dell'esame contestuale in modalità sincrona solo nei casi più complessi**;
- ✓ **Prevedere l'equiparazione del silenzio** delle P.A. coinvolte **ad un assenso senza condizioni, a prescindere dalla natura dell'interesse protetto**;
- ✓ **Prevedere la partecipazione di un unico rappresentante** per ogni ramo di amministrazione coinvolta;
- ✓ Prevedere una **specifica procedura di opposizione** in caso di **dissenso «qualificato»**.

## LA «NUOVA» DISCIPLINA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI:

IL D.LGS. DI  
ATTUAZIONE DELLA  
«LEGGE MADIA»

FINALITA' DELLA  
RIFORMA



# LE TIPOLOGIE DI CONFERENZA DI SERVIZI

La legge n. 241 del 1990 prevede **tre tipi di conferenza di servizi**:

- ✓ **conferenza di servizi istruttoria** (art. 14, commi 1 e 3), nella quale vi è una sola amministrazione competente a decidere (decisione monostrutturata), che con la conferenza acquisisce l'avviso delle altre amministrazioni portatrici di interessi coinvolti nella procedura (facoltativa)
- ✓ **conferenza di servizi decisoria** (art. 14, comma 2) , in cui la decisione viene definita pluristrutturata, in quanto caratterizzata dalla necessità dell'assenso di più amministrazioni ai fini dell'adozione del provvedimento finale (obbligatoria, decorsi 30 gg. dalla richiesta dell'atti di assenso)
- ✓ **conferenza di servizi preliminare o predecisoria** in relazione ad una specifica tipologia di conferenza di servizi, ossia quella in materia di progettazione di opere particolarmente complesse, che si esprime sul progetto preliminare o su uno studio di fattibilità (obbligatoria in caso di opere pubbliche e di interesse pubblico)



## LE ATTUALI TIPOLOGIE DI CONFERENZA DI SERVIZI

- ISTRUTTORIA
- DECISORIA
- PRELIMINARE

**ordine**  
architetti



**hit**  
**Arc**  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# ULTERIORI TIPOLOGIE DI CONFERENZA DI SERVIZI DI CUI AL D.LGS. ATTUATIVO DELLA LEGGE MADIA

- ✓ **Conferenza di servizi di progetti sottoposti a V.I.A.** (art. 14, comma 4), nella quale il giudizio di compatibilità ambientale ex art. 25 d.lgs. 152/2006 tiene luogo anche di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda la **conferenza di servizi decisoria**, sono previste **due modalità di svolgimento**:


- ✓ **Conferenza semplificata in modalità asincrona** (art. 14 bis): caratterizzata da determinazioni non collegiali né contestuali, tramite semplice scambio informatico di documenti e informazioni, che costituisce il modello ordinario cui ricorrere in presenza di atti di assenso non condizionati o le cui condizioni possano essere accolte senza modifiche sostanziali alla decisione assunta, ovvero in caso di dissenso insuperabile;
- ✓ **Conferenza simultanea in modalità sincrona** (art. 14 ter): costituisce un modello eventuale, cui ricorrere in caso di fallimento della conferenza in modalità asincrona, in presenza di dissensi ritenuti superabili o di particolare complessità della determinazione da assumere. Si svolge in forma simultanea, anche per via telematica.

## LE NUOVE TIPOLOGIE PREVISTE DAL D.LGS. ATTUATIVO DELLA L. MADIA

- CONFERENZA DI SERVIZI IN CASO DI V.I.A.
- CONFERENZA SEMPLIFICATA O ASINCRONA
- CONFERENZA SIMULTANEA O SINCRONA

# CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- ✓ La conferenza decisoria è indetta dall'amministrazione procedente di norma **in modalità asincrona entro 5 giorni** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza.
- ✓ Le amministrazioni interessate:
  - possono chiedere **integrazioni documentali o chiarimenti entro 15 giorni** (termine perentorio che non interrompe né sospende il procedimento)
  - devono **rendere le proprie determinazioni entro 45 giorni** (per le amministrazioni preposte alla **tutela paesaggistico-territoriale**, il termine è di **90 giorni**)
- ✓ In caso si renda necessario l'esame contestuale, **entro la data fissata** nella comunicazione di indizione della conferenza semplificata (da tenersi entro 10 gg. dalla scadenza del termine), si svolge la **conferenza in forma simultanea** e in modalità sincrona



## CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA

INDICA:

- TERMINE PER RICHIESTE INTEGRATIVE
- TERMINE PER RENDERE L'ASSENSO
- DATA DELL'EVENTUALE CONFERENZA SINCRONA

ordine \_  
architetti



hit ett\_ura\_  
Arc  
Fondazione / Torino

*"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"*  
*L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA IN MODALITA' ASINCRONA E CONCLUSIONE DEI LAVORI

La riforma dell'istituto della conferenza in corso di approvazione rafforza alcuni meccanismi di semplificazione già introdotti con precedenti interventi normativi, prevedendo:

- ✓ l'obbligo di formulare le determinazioni **congruamente motivate** in termini di assenso o dissenso, indicando in quest'ultimo caso le **modifiche necessarie per l'assenso**. Le prescrizioni **devono indicare se si riferiscono a un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte** per la tutela dell'interesse pubblico tutelato (comma 3 dell'art. 14-bis);
- ✓ l'**estensione del meccanismo del silenzio-assenso a tutte le P.A. interessate**, senza differenziazioni in base all'interesse protetto (comma 4 dell'art. 14-bis).

I lavori in conferenza asincrona si concludono **entro 5 giorni** dalla scadenza del termine:

- ✓ con una **determinazione positiva adottata** dall'amministrazione precedente in presenza di **tutti atti di assenso non condizionato** o le cui condizioni possano essere accolte **senza modifiche sostanziali** alla decisione assunta
- ✓ con una determinazione **negativa** in caso di **uno o più dissensi insuperabili**

**Ove non si verifichi** una delle due condizioni sopra indicate, si svolge, nella data prefissata, la **conferenza simultanea**.

## SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA SEMPLIFICATA

- MOTIVAZIONE
- SILENZIO-ASSENSO
- DETERMINAZIONE CONCLUSIVA



# SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA IN MODALITA' SINCRONA E CONCLUSIONE DEI LAVORI

In caso di conferenza simultanea o sincrona, la riforma contenuta nel d.lgs. attuativo della Legge Madia introduce ulteriori elementi di semplificazione procedurale, prevedendo:

- ✓ la presenza del **rappresentante unico** abilitato ad **esprimere in modo univoco la posizione dell'amministrazione rappresentata** su tutte le decisioni facenti capo alla P.A. di appartenenza, ferma restando la possibilità delle singole amministrazioni di intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto (commi 3-5 dell'art. 14-ter)
- ✓ la conclusione dei lavori **entro 45 giorni** dalla data della riunione indetta con una **determinazione motivata adottata** dall'amministrazione procedente sulla base delle **posizioni prevalenti** (comma 6 dell'art. 14-ter)
- ✓ **l'immediata efficacia** della determinazione conclusiva in caso di approvazione **unanime**
- ✓ La sospensione dell'efficacia, in caso di **dissensi qualificati**, sino all'esperimento dei rimedi previsti (comma 3 dell'art. 14-quater).

## SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA SIMULTANEA

- RAPPRESENTANTE UNICO
- DETERMINAZIONE CONCLUSIVA
- EFFICACIA

# IL DISSENSO IN CONFERENZA DI SERVIZI

Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, **paesaggistico-territoriale**, del patrimonio storico-artistico della salute e della pubblica incolumità possono proporre **opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri**:

- ✓ **entro 10 giorni** dalla comunicazione della determinazione conclusiva
- ✓ a condizione che abbiano **manifestato il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori**.

La proposizione dell'opposizione **sospende l'efficacia** della determinazione di conclusione della conferenza.

**La Presidenza del Consiglio dei ministri** potrà indire al massimo 2 riunioni tra le parti interessate per l'individuazione di una soluzione condivisa, e in mancanza di accordo deciderà autonomamente.



## IL DISSENSO QUALIFICATO ESPRESSO IN CONFERENZA

- **NON IMPEDISCE LA «CHIUSURA» POSITIVA DELLA CONFERENZA**
- **E' CONDIZIONE PER PRESENTARE ENTRO 10 GIORNI OPPOSIZIONE**
- **IN CASO DI MANCATO ACCORDO E' DELIBERATO DAL CdM**

**ordine** \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

# LE CRITICITA' DEL MECCANISMO DI CONFERENZA DI SERVIZI TRA VECCHIO E NUOVO MODELLO

Difficile rapporto tra autorizzazione paesaggistica e conferenza di servizi:

- ☹ Il **giudizio di ordine tecnico** spettante alle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati – quali quello al paesaggio – viene di fatto **superato dal meccanismo del silenzio-assenso e delle posizioni «prevalenti»**.
- 😊 L'**esame contestuale** – tipico del meccanismo *sincronico* della conferenza «tradizionale» – che **mal si conciliava** con la natura di provvedimento a **sequenza “differita” (proposta + parere)** proprio dell'autorizzazione paesaggistica, viene reso solo eventuale, e **sostituito dal meccanismo ordinario dell'esame asincrono** della conferenza semplificata.
- ☹ La previsione del **rappresentante unico** per ogni ramo di amministrazione – che impone verosimilmente lo **svolgimento di una pre-conferenza interna** a ogni P.A. – costituisce un **aggravio endo-procedimentale** in luogo della semplificazione dichiarata.
- ☹ Il meccanismo dell'**opposizione** avverso la determinazione favorevole di conclusione della conferenza, che **sposta sulla P.A. dissenziente l'onere di richiedere**, entro un **termine eccessivamente ristretto**, il **riesame della decisione conclusiva**, toglie di fatto la possibilità, alle amministrazioni portatrici di «interessi qualificati», di esercitare un'efficace azione di tutela.

## L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E LA CONFERENZA DEI SERVIZI

### CRITICITA':

- POSIZIONI PREVALENTI
- MECCANISMO SINCRONICO
- OPPOSIZIONE

# COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

- ✓ Le commissioni locali per il paesaggio sono state previste per la prima volta dal **Codice dei beni culturali e del paesaggio** quali **organi consultivi dei soggetti delegati dalle regioni all'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione paesaggistica** al fine di supportare le amministrazioni competenti esprimendo **pareri** nel corso dei **procedimenti autorizzatori** di competenza.
- ✓ **In Piemonte, enti delegati sono i comuni** nonché, a seguito delle modifiche legislative introdotte dagli artt. 27 e 28 della l.r. 26/2015, **le forme associative tra comuni.**



## COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

### FUNZIONI

ordine \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

## FONTI NORMATIVE STATALI

La **disciplina normativa a livello statale** delle commissioni locali per il paesaggio è contenuta negli articoli **146, c. 6**, e **148** del D.lgs. 42/2004, **entrambi oggetto di numerose modifiche legislative.**

### ART. 146, C. 6, D.LGS. 42/2004

*6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. **Può tuttavia delegarne l'esercizio**, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, **purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.***



## LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

### LE FONTI NORMATIVE STATALI

L'ART. 146, C. 6, DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

ordine \_  
architetti



hit ett\_ura\_  
Arc  
Fondazione / Torino

“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)

# COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

## ART. 148. COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di **supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica**, ai sensi dell'articolo 146, comma 6.
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata **esperienza nella tutela del paesaggio**.
3. Le commissioni esprimono **pareri** nel corso dei **procedimenti autorizzatori** previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

## LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

### LE FONTI NORMATIVE STATALI

L'ART. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO



ordine \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)

# COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

*Inoltre, l'art. 159 del Codice, con una **disposizione transitoria**, prevede che entro il 31 dicembre 2009 “le regioni provvedono a verificare la **sussistenza**, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei **requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica** stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.*



## LE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

### LE FONTI NORMATIVE STATALI

### L'ART. 159 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

**ordine** \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)

# L'EVOLUZIONE NORMATIVA

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel passaggio dalla prima versione (2004) alle successive modifiche ad opera del primo e del secondo decreto correttivo (dd. lgs. 157/2006 e 63/2008), ha sottolineato il **progressivo affermarsi di tendenze accentratrici delle competenze**, disincentivando in un primo tempo la delega della competenza autorizzatoria dalla regione ai comuni (consentendola solo a seguito dell'approvazione del piano paesaggistico e dell'adeguamento ad esso dello strumento urbanistico comunale e con la persistenza, in tale caso, della natura vincolante del parere) e ampliando successivamente l'ambito di operatività delle CLP dal **livello sovracomunale, originariamente l'unico previsto, a quello anche comunale**, ma introducendo di pari passo, per contemperare il rischio derivante dalla maggiore vicinanza agli interessi locali, un'ulteriore previsione che garantisse da un lato la presenza di un **adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche** a supporto della funzione delegata e dall'altro la **differenziazione con il distinto procedimento edilizio**, tradizionalmente attribuito alla competenza dei comuni, a sottolineare la necessaria autonomia dei due procedimenti.



COMMISSIONI  
LOCALI PER IL  
PAESAGGIO

L'EVOLUZIONE  
NORMATIVA

ordine \_  
architetti



hit ett\_ura\_  
Arc  
Fondazione / Torino

*"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"*  
*L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*



# LA LEGGE REGIONALE N. 32/2008

## FONTI NORMATIVE/AMMINISTRATIVE REGIONALI

La **disciplina regionale**, cui è demandata dal Codice la previsione delle modalità di istituzione e funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio, è contenuta:

- ✓ a **livello legislativo**: nella **I.r. 32/2008** e s.m.i.
- ✓ a **livello amministrativo**: nella **D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229** (parzialmente modificata dalla DGR 16 dicembre 2008, n. 58-10313)

## COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

### LE FONTI REGIONALI:

L.R. 32/2008

D.G.R. 34-10229/2008



**ordine** \_  
architetti



hit ett ura \_  
**hit Arc**  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# LA LEGGE REGIONALE N. 32/2008

## ART. 3 (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE)

*omissis*

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai **comuni o alle loro forme associative** che si avvalgono, per la **valutazione delle istanze**, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4.

*omissis*



LE FONTI  
NORMATIVE  
REGIONALI

L'ART. 3 DELLA L.R. N.  
32/2008

ordine \_  
architetti



hit ett ura \_  
Arc  
Fondazione / Torino

“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)

# LA LEGGE REGIONALE N. 32/2008

## ART. 4. (COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO)

1. I comuni o le loro forme associative istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, **singolarmente o preferibilmente in forma associata**, la commissione locale per il paesaggio con **competenze tecnico scientifiche** incaricata di esprimere i **pareri** previsti dall'articolo 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

omissis.

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, **in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.**

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio **devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.**

omissis.

LE FONTI  
NORMATIVE  
REGIONALI

L'ART. 4 DELLA L.R. N.  
32/2008



ordine \_  
architetti

hit ett\_ura\_  
Arc  
Fondazione / Torino

# IL PARERE SUGLI INTERVENTI NELLE AREE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, PAESAGGISTICO, DOCUMENTARIO

Alle commissioni locali per il paesaggio compete anche la formulazione del parere **vincolante** previsto dall'art. 49, comma 7, della l.r. 56/1977 e s.m.i. per interventi da eseguire su aree o immobili che nelle prescrizioni di PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 24 l.r. 56/1977.

Inoltre, le ll.rr. 26 e 28/2015 hanno aggiunto una nuova competenza alle CLP (art. 4, c. 1-bis, l.r. 32/2008), consistente nell'espressione di un **parere obbligatorio** per ogni intervento da eseguire nei territori ricompresi nel sito UNESCO (*core e buffer zone*) dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Dall'adozione, da parte dei comuni, delle varianti di recepimento delle specifiche Linee guida per le aree Unesco dettate dalla Regione con D.G.R. 21/9/2015 n. 26-2131, il parere delle CLP residuerà per i soli interventi di nuova costruzione.



IL PARERE NELLE AREE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, PAESAGGISTICO, DOCUMENTARIO

IL PARERE NELLE AREE UNESCO DI LANGHE-ROERO E MONFERRATO

L'ART. 49 DELLA L.R. N. 56/1977 S.M.I.

L'ART. 4, C. 1-BIS, L.R. N. 32/2008 S.M.I.

ordine  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

# LA D.G.R. N. 34-10229 DEL 2008

La **disciplina amministrativa** regionale di dettaglio relativa all'**istituzione e al funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio** è contenuta nella D.G.R. 1° dicembre 2008, n. 34-10229 (come in parte modificata dalla D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 58-10313), che detta i **criteri di adeguatezza amministrativa** nonché di **differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie** richieste dal Codice al fine di consentire agli enti titolari di funzioni delegate in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in Piemonte di poter continuare ad esercitare tale funzione dopo la data del 31 dicembre 2009.

Il testo delle deliberazioni è consultabile agli indirizzi:

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/49/suppo2/0000005.htm>

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/51/suppo1/0000012.htm>



## COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO

LE FONTI AMMINISTRATIVE REGIONALI:

LA D.G.R. N. 34-10229 DEL 2008

ordine \_  
architetti



hit ett ura \_  
Arc  
Fondazione / Torino

*"L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE"*  
*L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*

# LA D.G.R. N. 34-10229 DEL 2008

La DGR n. 34-10229, in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, dispone che la **Regione** provveda a:

- ✓ **verificare** la documentazione, trasmessa dai comuni, al fine di valutare la **sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni** stabiliti dall'art. 146 c. 6 del Codice
- ✓ a conclusione di tale verifica, **approvare l'elenco dei Comuni idonei** all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, con provvedimento del Direttore all'Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale della Regione
- ✓ con medesimo provvedimento, provvedere agli **aggiornamenti periodici dell'elenco dei Comuni idonei**, a seguito delle variazioni che intervengano relativamente al possesso dei requisiti di idoneità o alle modalità di istituzione e di gestione delle commissioni locali per il paesaggio .
- ✓ a seguito della verifica, apportare le **eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata.**

Sulla base dell'ultima determinazione direttoriale di aggiornamento assunta nel mese di **aprile 2016** (pubblicata sul sito della Regione Piemonte) **risultano idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria 1121 comuni** su 1202.

## LA FASE DI VERIFICA REGIONALE

LA D.G.R. N. 34-10229  
DEL 2008



# LA D.G.R. N. 34-10229 DEL 2008

Nonostante la breve esperienza maturata dall'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, sono emerse alcune ricorrenti criticità, derivanti vuoi dall'**ambiguità** di talune previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di individuazione dei criteri, vuoi dalla difficoltà di adeguare meccanismi amministrativi complessi a **piccole realtà locali** assai numerose nella nostra Regione.

Tra le **principali criticità** rilevate nel corso dei primi anni di avvio delle commissioni locali per il paesaggio si possono citare:

- ☹️ la **differenziazione fisica** tra responsabile del procedimento paesaggistico e responsabile del procedimento urbanistico-edilizio
- ☹️ la presenza del **requisito della multidisciplinarietà** dei componenti nelle CLP
- ☹️ il **requisito dell'esperienza, almeno triennale**, maturata nelle specifiche materie stabilite dalla l.r. n. 32/2008 nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente (come indicato nell'Allegato A, punto 2, alla D.G.R. 34-10229 del 2008)

## LE CRITICITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE CLP

- DIFFERENZIAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI EDILIZIO E PAESAGGISTICO
- MULTIDISCIPLINARIETÀ

**ordine** \_  
architetti



hit ett ura \_  
**hit Arc**  
Fondazione / Torino

## **NOVITÀ NORMATIVE: IN ATTESA DEL VIA LIBERA AL NUOVO REGOLAMENTO DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA**

Nel mese di luglio 2015 ha terminato i suoi lavori il **Gruppo interistituzionale** istituito con decreto del Mibact (in attuazione dell'art. 12 del d.l. 83/2014) con il compito di **predisporre uno schema di regolamento volto ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata** di cui al d.P.R. 139/2010, **nonché di individuare le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è dovuta.**

L'esito dei lavori del Tavolo misto, composto anche da rappresentanti della Regione Piemonte, ha prodotto uno schema di regolamento, la cui **novità saliente** è rappresentata dalla **presenza di due allegati tecnici**: uno contenente l'individuazione degli **interventi "liberalizzati"**, per i quali non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in ragione della minima rilevanza paesaggistica o della caratteristica di "precarietà" degli interventi stessi (che vengono, pertanto, derubricati dal Regolamento di cui al d.P.R. 139/2010), e l'altro contenente l'individuazione delle **fattispecie soggette ad autorizzazione semplificata** (incrementate rispetto all'attuale elenco, con l'inserimento di tipologie attualmente soggette a procedimento ordinario).

Il nuovo schema di regolamento è **in attesa del via libero del Consiglio dei Ministri**, per poi seguire l'iter di approvazione con decreto del Presidente della Repubblica.

**NOVITÀ NORMATIVE  
IN MATERIA DI  
PAESAGGIO**

**A LIVELLO NAZIONALE:**

**LA REVISIONE DEL  
D.P.R. 139/2010**





# NOVITÀ NORMATIVE: LE SEMPLIFICAZIONI CONTENUTE NEL «COLLEGATO ALLA FINANZIARIA REGIONALE 2015»

La l.r. n. 26/2015 ha introdotto, agli **articoli 27 e 28** (in parte modificati dalla l.r. 28/2015), alcune novità sostanziali e procedurali in materia di paesaggio, intervenendo parzialmente sul testo delle leggi regionali n. 20/1989 e n. 32/2008.

Tali innovazioni riguardano:

- ✓ le modalità di **trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche** rilasciate tra comuni e Regione, con **riduzione degli adempimenti burocratici** con effetti anche sui privati;
- ✓ Il conferimento della **delega** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche alle **forme associative tra enti locali**;
- ✓ l'**attribuzione ai comuni del rilascio del parere ex art. 32** della legge 47/1985 su tutte le pratiche di **condono edilizio in area vincolata**;
- ✓ la previsione del **parere obbligatorio delle CLP** per gli interventi ricadenti nel **sito UNESCO** dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.



## NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI PAESAGGIO

A LIVELLO REGIONALE:

LA L.R. 26/2015

ordine \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

A photograph of a traditional stone bridge with a small tower, crossing a stream in a lush, mountainous valley. The bridge is constructed from rough-hewn stones and features a semi-circular arch over the water. The surrounding landscape is filled with green trees and rolling hills under a clear sky.

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

**ordine** \_  
architetti



hit  
Arc  
Fondazione / Torino

*“L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE”  
L'autorizzazione paesaggistica (lineamenti generali, struttura e procedimento)*